



Circolare informativa per la clientela
n. 24/2017 del 28 giugno 2017

NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

- 1. Nuovi obblighi antiriciclaggio: soggetti obbligati**
- 2. Adeguata verifica della clientela**
- 3. Identificazione del titolare effettivo**
- 4. Segnalazione di operazione sospetta**
- 5. Nuove «comunicazioni oggettive»**
- 6. Regime sanzionatorio**

Il D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, in vigore **dal 4.7.2017**, ha recepito la Direttiva 2015/849/Ue, introducendo alcune disposizioni **più severe** in materia di **antiriciclaggio** e **contrasto** al **finanziamento** delle **attività terroristiche**. Tra le novità che interessano i professionisti, l'**obbligo** di **segnalare** l'operazione sospetta **prima** che venga **compiuta** la stessa o la prestazione professionale.

Un'altra modifica riguarda le **comunicazioni oggettive**, contenenti dati e informazioni, che dovranno essere inviate all'Uif con cadenza **periodica**.

È, invece, **escluso** l'**obbligo** di **adeguata verifica** della **clientela** per la redazione o la trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi **fiscali** e per gli adempimenti in materia di **amministrazione** del **personale**.

È altresì stabilito il **riordino** delle **sanzioni amministrative** attraverso un sistema di misure graduato in funzione della **gravità** delle **violazioni** e con il riconoscimento del principio del **favor rei** per le violazioni irrogate, ma **non** ancora divenute **definitive** al **4.7.2017**.

1. Nuovi obblighi antiriciclaggio: soggetti obbligati

Il D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, in vigore **dal 4.7.2017**, ha attuato la Direttiva 2015/849/Ue, modificando la disciplina contenuta nel D.Lgs. 21.11.2007, n. 231: in primo luogo, è stata **ampliata** la **platea** dei **professionisti** tenuti all'osservanza degli obblighi prescritti dalla normativa sulla prevenzione al riciclaggio. In particolare, saranno tenuti al **rispetto integrale** della nuova legislazione (adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette) anche **tutti** i **sindaci non revisori**, a **prescindere** dal **tipo** di **società** in cui esplicano il proprio incarico.

L'art. 46 del novellato D.Lgs. 231/2007 continua a prevedere, analogamente a quanto prescritto dall'art. 52 del vecchio testo del Decreto, che i **componenti** del **collegio sindacale**, del **consiglio** di **sorveglianza** e del **comitato** per il **controllo** sulla **gestione** sono tenuti a **vigilare** sull'**osservanza** delle norme sulla prevenzione del riciclaggio e a rispettare i correlati e specifici obblighi di comunicazione. Questi soggetti sono tenuti a **comunicare**, senza ritardo, al legale rappresentante (o ad un suo delegato) le **operazioni potenzialmente sospette** di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché a **segnalare** alle **competenti autorità** di **vigilanza** di **settore** e alle amministrazioni e organismi interessati i **fatti** che possono integrare **violazioni gravi** (oppure ripetute, sistematiche o plurime).

Il novellato art. 3, co. 4, lett. d) ed e), D.Lgs. 231/2007 annovera, ora, quali **soggetti obbligati** al rispetto della normativa antiriciclaggio, anche i **revisori legali** e le **società** di **revisione legale** con o senza **incarichi di revisione** in **enti di interesse pubblico** o sottoposti a **regime intermedio**. Rispetto alla prima versione pubblicata del provvedimento attuativo della Direttiva 2015/849/Ue, sono stati **eliminati**, dal novero dei soggetti obbligati alle regole sull'antiriciclaggio, i professionisti che svolgono l'incarico di **curatori fallimentari** e **commissari giudiziali** nelle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge fallimentare), con riferimento al fallito e alle parti in causa.

2. Adeguata verifica della clientela

Il D.Lgs. 90/2017 introduce significative **novità** in merito agli obblighi di **adeguata verifica** della **clientela** da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle regole in materia di riciclaggio. In primo luogo, è **venuta meno** ogni

distinzione fra obblighi di adeguata verifica richiesti agli **intermediari finanziari**, ai **professionisti** e ai **revisori legali** e da parte di altri soggetti: sono state, infatti, introdotte, **disposizioni generali per tutti i soggetti obbligati** alla **verifica del cliente** e del **titolare effettivo** con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale.

Con riguardo agli obblighi di adeguata verifica imposti dalla Direttiva comunitaria, è stata **ampliata** la platea dei soggetti qualificati come «**persone politicamente esposte**» nei confronti delle quali devono essere effettuati **controlli più approfonditi**. Oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano, ora, nella definizione di «*persona politicamente esposta*», anche i **sindaci dei comuni** con popolazione **non inferiore a 15.000 abitanti** e i **vertici** delle società da questi **partecipate**.

L'art. 17, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017, stabilisce che si deve procedere all'adeguata verifica «*in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale*», intendendosi per tale «*una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata*».

La successiva lett. b) del citato articolo dispone, altresì, la necessità di procedere all'**adeguata verifica** «*in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00*». Dalla lettura della novellata disposizione, è ragionevole presumere, dunque, che **ogni attività professionale** – a **prescindere dal valore** della prestazione – comporti l'obbligo in capo al professionista di adempiere agli obblighi di **adeguata verifica**.

È, inoltre, ammessa la possibilità di adottare misure di **adeguata verifica** della **clientela** cd. **semplificate** in presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, in particolare, nei casi in cui, ad esempio, il cliente sia una società quotata, una pubblica Amministrazione, o un'istituzione o organismo con funzioni pubbliche, oppure il cliente risieda in aree geografiche a basso rischio. L'adeguata verifica semplificata **non esime** comunque il professionista dall'effettuare l'**analisi del rischio del cliente** e nemmeno dall'obbligo di **individuare il titolare effettivo** (quando ciò si renda necessario) e di acquisire da quest'ultimo i **dati** e le **informazioni utili** alla valutazione dello scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale: la semplificazione in parola riguarda esclusivamente l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.

Per quanto concerne, invece, il **momento** in cui si deve procedere all'**adeguata verifica** della **clientela**, l'art. 18, co. 2, D.Lgs. 231/2007 prescrive che tale verifica deve avvenire «*prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale*». In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **può** essere **posticipata** ad un **momento successivo** all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale. In particolare, è previsto che l'acquisizione dei dati identificativi dei predetti soggetti e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione possa perfezionarsi **entro** il termine di **30 giorni** dall'**instaurazione del rapporto** o dal **conferimento dell'incarico**.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata, **non devono** essere **osservati**, a norma dell'art. 17, co. 7, D.Lgs. 231/2007, in relazione allo svolgimento dell'attività di **mera redazione e trasmissione**, ovvero di **sola trasmissione**, delle **dichiarazioni** derivanti da **obblighi fiscali** e degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale**. Sul punto si dovrebbe ritenere, con un'interpretazione **estensiva** del dettato normativo, che la predetta esclusione possa riguardare anche le ipotesi in cui i **professionisti** si limitano a **trasmettere elenchi** di **fornitori** e **clienti**, **questionari** compilati a seguito di esplicite richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate e **simili**.

Nel caso in cui il professionista ravvisi l'**impossibilità di completare** la **verifica dell'identità del cliente**, esso è tenuto ad **astenersi** dall'instaurare, eseguire o proseguire la prestazione professionale e dovrà valutare, sussistendone i presupposti, la possibilità di effettuare o meno una **segnalazione di operazione sospetta** (Sos) ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 231/2007, di cui si dirà in seguito.

3. Identificazione del titolare effettivo

Nell'ambito dell'adeguata verifica, assume particolare rilevanza l'**identificazione del titolare effettivo** e l'accertamento della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio. Sul punto, l'art. 20, D.Lgs. 231/2007, così come novellato dal D.Lgs. 90/2017, definisce «titolare effettivo» la **persona fisica** o le persone fisiche cui è **attribuibile**, in ultima istanza, la **proprietà diretta** o **indiretta** dell'**ente** ovvero il relativo **controllo**.

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**, è espressamente stabilito che l'indicazione della **proprietà diretta** sia riferita alla **titolarità** di una **partecipazione superiore al 25% del capitale**, detenuta da una **persona fisica**, mentre l'indicazione della **proprietà indiretta** sia rappresentata dalla **titolarità** di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale** posseduto per il **tramite** di una **società controllante**, una **fiduciaria** o per **interposta persona**.

Nella particolare ipotesi di **strutture societarie complesse**, ovvero in presenza di un eccessivo frazionamento della compagine societaria, che rendano complicata la puntuale identificazione della titolarità effettiva dell'ente, è previsto che il titolare effettivo debba **coincidere** con la **persona fisica** (o con le persone fisiche) che controlla la **maggioranza dei voti esercitabili** nell'**assemblea ordinaria** o di voti sufficienti per un'**influenza dominante** in tale assemblea o, ancora, tramite l'individuazione di **vincoli contrattuali** che consentano a una persona di disporre in assemblea un'**influenza dominante**. Qualora i criteri appena descritti non consentano di individuare il titolare effettivo, quest'ultimo deve essere identificato nella **persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione** dell'**ente** quali amministratori e/o, in caso di ampie deleghe, il direttore generale.

Un'ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. 90/2017 attiene all'obbligo, in capo alle **imprese** dotate di **personalità giuridica** e alle **persone giuridiche private diverse** dalle imprese e tenute all'iscrizione nel **Registro delle imprese**, di **comunicare le informazioni** attinenti alla propria **titolarità effettiva**. Sotto il profilo operativo, si tratterà di **integrare** i dati già contenuti nel sistema gestito dalle Camere di Commercio con l'inserimento di un nuovo elemento informativo. Tale norma **non** è, tuttavia, **immediatamente operativa**. Occorrerà, infatti, attendere l'adozione di un **apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi **entro il 4.7.2018**, che dovrà illustrare i criteri per l'individuazione dei seguenti elementi:

- **dati e informazioni** sulla **titolarità effettiva** di persone giuridiche e trust oggetto di comunicazione al Registro delle imprese;
- **termini e modalità di accesso** a queste **informazioni** da parte dei soggetti autorizzati;
- **modalità di consultazione ed accreditamento** da parte dei soggetti obbligati.

4. Segnalazione di operazione sospetta

Quando vi sono **fondati motivi** per ritenere che siano **in corso** o siano state **tentate** o **compiute operazioni** di **riciclaggio** o **finanziamento** del terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti a **trasmettere** una **segnalazione di operazione sospetta** (Sos) all'Unità di Informativa Finanziaria (Uif). In particolare, l'art. 35, D.Lgs. 231/2007 precisa che la segnalazione all'Uif deve essere effettuata **prima di compiere l'operazione**, quando si conosce, sospetta o ci siano **motivi ragionevoli** per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Può essere considerato elemento di sospetto il **ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contanti**, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49, D.Lgs. 231/2007, oppure il prelievo o versamento di denaro contante per importi **non coerenti** con il **profilo di rischio** del cliente. Al ricorrere di tali fattispecie, i soggetti obbligati si devono **astenerne** dall'effettuare l'operazione finché non viene effettuata la **segnalazione** di operazione sospetta, fatti salvi i seguenti casi:

- l'operazione **deve** essere **eseguita**, in quanto sussiste un **obbligo di legge** di ricevere l'atto;
- l'operazione **non può** essere **rinviiata**, tenuto conto della normale operatività;
- il **differimento** dell'operazione potrebbe **ostacolare** le **indagini**.

Conseguentemente, rispetto al passato, si rende **maggiormente tassativa** la **segnalazione** di un'operazione sospetta «prima» di compiere l'operazione o la prestazione professionale e, fra gli elementi di sospetto, il ricorso frequente e ingiustificato al **contante perde** il riferimento a importi pari o superiori a **15.000 euro**, facendosi ora riferimento unicamente all'**eventuale incoerenza** di tali transazioni con il profilo di rischio del cliente.

È, inoltre, stabilita, l'**esclusione** per i **professionisti** dall'**obbligo** di **segnalazione** delle **operazioni sospette** (Sos) per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'**espletamento** dei **compiti di difesa** o di **rappresentanza** in un **procedimento** innanzi a un'**autorità giudiziaria** o in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute **prima, durante o dopo** il procedimento stesso.

È stata **eliminata** la previsione secondo cui la **segnalazione** si considera **tardiva** ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, **solo successivamente** all'**avvio** di **attività ispettive** presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e comunque **ove effettuata decorsi 30 giorni** dal **compimento** dell'**operazione sospetta**.

5. Nuove «comunicazioni oggettive»

In esito al recepimento della Direttiva 2015/849/UE e fermi gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta (Sos) appena commentati, il novellato art. 47, D.Lgs. 231/2007 introduce l'**obbligo** per i soggetti obbligati (e, quindi, anche professionisti e studi professionali) di **trasmettere** all'**Uif**, con cadenza periodica (presumibilmente ogni anno), una serie di **dati e informazioni** considerate a **rischio di riciclaggio o finanziamento** del terrorismo sulla base di **criteri oggettivi** (cd. «**comunicazioni oggettive**»).

Tali dati e informazioni saranno utilizzati per l'**approfondimento** di operazioni sospette, e per effettuare l'analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per l'esecuzione di tale adempimento occorrerà attendere le **istruzioni** dell'Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante le quali dovranno essere:

- **individuati** le operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra;
- **definite** le relative **modalità di trasmissione**;
- **individuate espressamente** le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva **esclude** l'obbligo di una **segnalazione di operazione sospetta** (Sos).

6. Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 56, co. 1, D.Lgs. 231/2007, il professionista che, in violazione degli obblighi in tema di adeguata verifica della clientela, **omette di acquisire e verificare i dati identificativi** e le informazioni sul cliente (titolare effettivo e/o esecutore se diverso dal cliente), sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, è soggetto alla **sanzione amministrativa** pari ad **euro 2.000**. Al medesimo regime sanzionatorio soggiace anche il professionista che **non provvede**, per **10 anni**, alla **conservazione dei dati** (in tutto o in parte), delle **informazioni** e dei **documenti** che è tenuto ad acquisire (art. 57, co. 1, D.Lgs. 231/2007). Tali omissioni, qualora isolate, vengono, tuttavia, **considerate violazioni di minore gravità** e, conseguentemente, in virtù delle nuove disposizioni normative sui criteri per l'applicazione delle sanzioni, possono essere **ridotte** da **1/3 a 2/3** (art. 67, co. 2, D.Lgs. 231/2007).

Diversamente, nei casi di «*violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime*» in tema di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, le **sanzioni** diventano **estremamente più incisive**, con importi compresi tra **euro 2.500** ed **euro 50.000**.

In merito alle operazioni sospette, si segnala che il nuovo art. 58, D.Lgs. 231/2017, nei casi in cui il **fatto non costituisca reato**, prevede – in capo ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la Sos – l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** in misura fissa pari ad **euro 3.000** in luogo della previgente sanzione proporzionale dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, ovvero l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 300.000**, nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime**. Inoltre, nell'eventualità in cui quest'ultime violazioni producano un **vantaggio economico determinato o determinabile** e, comunque, **non inferiore ad euro 450.000**, l'importo massimo della sanzione di cui sopra è **elevato** fino al **doppio** dell'**ammontare del vantaggio medesimo**, mentre è **elevato** fino ad **1 milione di euro**, qualora il predetto **vantaggio non sia determinato o determinabile**.

Trovano applicazione **solamente** le **sanzioni** relative alle **omesse Sos** qualora i soggetti obbligati, con una o più azioni od omissioni, commettano, anche in tempi diversi, **una o più violazioni** della **stessa** o di diverse

norme previste in materia di **adeguata verifica** della clientela e di **conservazione** da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'**inosservanza** dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

È altresì disposto che, **prima** della **scadenza** prevista per l'**impugnazione** dei **decreti** del **Mef** che irrogano la sanzione, il destinatario possa **richiedere**, a norma dell'art. 68, D.Lgs. 231/2007, che l'ammontare della **sanzione** venga **ridotto** di **1/3**. Facoltà quest'ultima **preclusa**, però, per chi se ne sia **già avvalso** nei **5 anni precedenti**.

È, infine, introdotta, una disposizione **transitoria** che estende l'applicazione dell'istituto in argomento a **tutti i decreti sanzionatori** che, pur essendo **già** stati **notificati** agli interessati, **non** sono **ancora** divenuti **definitivi**, in quanto il relativo giudizio è ancora pendente al 4.7.2017.

| TABELLA N. 1 - NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI | |
|---|---|
| Destinatari | Sono tenuti al rispetto integrale della disciplina anche i sindaci non revisori , a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, e i revisori legali e le società di revisione legale con o senza incarichi di revisione in enti di interesse pubblico o sottoposti a regimi intermedio |
| Adeguata verifica della clientela | <ul style="list-style-type: none"> › Ogni attività professionale (a prescindere dal valore della prestazione) comporta l'obbligo in capo al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, prima dell'instaurazione del conferimento dell'incarico; › in presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si possono applicare misure di adeguata verifica della clientela «semplificate»; › gli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche semplificata, non devono essere osservati, in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e agli adempimenti in materia di amministrazione del personale |
| Titolare effettivo | Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese hanno l'obbligo di comunicare le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva al Registro delle Imprese |
| Segnalazione di operazione sospetta | <p>È obbligatorio trasmettere una segnalazione di operazione sospetta (Sos) alla Uif, quando vi sono fondati motivi per ritenere che siano in corso o siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.</p> <p>È eliminata la previsione della segnalazione di operazione sospetta tardiva</p> |
| Regime sanzionatorio | È previsto il riordino delle sanzioni amministrative , mediante un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni, con riconoscimento del principio del <i>favor rei</i> per le violazioni irrogate ma non ancora divenute definitive alla data di entrata in vigore del decreto |